

## L'esecuzione di un ordine illegittimo del superiore gerarchico giustifica il licenziamento?

di M. Linguerri - 22 ottobre 2018

Con la sentenza n. 23600 del 2018, pubblicata il 28 settembre 2018, la Suprema Corte si è pronunciata in merito alla possibile legittimità del licenziamento intimato al dipendente a seguito dell'esecuzione di un ordine illegittimo del superiore gerarchico.

Nel caso di specie, la Corte di merito aveva escluso che fosse configurabile una giusta causa di licenziamento per l'assenza di dolo e colpa nella condotta del dipendente e per la mera osservanza da parte sua degli ordini impartitigli dal superiore gerarchico.

La Suprema Corte invece, ritiene che l'esecuzione di un ordine illegittimo impartito dal superiore gerarchico non basta di per sé ad impedire la configurabilità di una giusta causa di recesso, non trovando applicazione nel rapporto di lavoro privato l'art. 51 c.p. Difatti, secondo un risalente, ma ancora valido, indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la scriminante di cui all'art. 51 c.p. trova la sua giustificazione nel divieto imposto ai cittadini di sindacare le norme giuridiche e di disubbidire agli ordini legittimi della pubblica autorità, considera non punibili i fatti preveduti dalla legge come reati, se siano commessi per adempiere ad un dovere derivante da tali norme ed ordini. Tuttavia, gli ordini, come si evince dalla precisa e chiara formulazione della legge, debbono emanare da una pubblica autorità, il che significa che i rapporti di subordinazione presi in considerazione sono esclusivamente quelli che sono previsti dal diritto pubblico. Nei rapporti di diritto privato, tra i quali sono compresi quelli che intercorrono tra i privati datori di lavoro e i loro dipendenti, non è applicabile la causa di giustificazione sopra indicata, perché manca un potere di supremazia, inteso in senso pubblicistico, del superiore riconosciuto dalla legge", (Cass. pen., n. 3394/2017; Cass. pen., n. 34961/2013; Cass. pen., n. 133/1971).

Non solo, la valutazione di sussumibilità o meno nell'art. 2119 c.c. (recesso per giusta causa) della condotta di esecuzione di un ordine dato dal superiore gerarchico non può prescindere dal grado di divergenza dell'ordine rispetto ai principi e ai vincoli dell'ordinamento e dal carattere palese o meno di tale illegittimità.

E' quindi, sempre necessario effettuare un percorso valutativo al fine di stabilire se la società datoriale può riporre affidamento sul futuro esatto adempimento della prestazione nei confronti del dipendente che, anche non intenzionalmente, si è posto in condizione di violare in modo ripetuto i doveri di diligenza e fedeltà, dando esecuzione ad ordini della cui illegittimità il dipendente stesso si poteva rendere conto.

Difatti, l'esecuzione di un ordine impartito dal superiore gerarchico non vale a scriminare la condotta del dipendente ove questi era in grado di rendersi conto della illegittimità dell'ordine, in quanto palese.

Martina Linguerri, avvocato in Bologna.

Visualizza il documento: [Cass., 28 settembre 2018, n. 23600](#)